

RAPPORTO

della Commissione speciale  
sul messaggio 13 novembre 1953 concernente la modificazione di  
alcune disposizioni della legge tributaria

(del 22 dicembre 1953)

La speciale Commissione nominata da codesto Gran Consiglio per l'esame delle iniziative parlamentari presentate dai Gruppi liberale-radicali, socialista ed agrario, ha esaminato il messaggio del Consiglio di Stato concernente alcune modificazioni della legge tributaria dell'11 aprile 1950.

La maggioranza della Commissione ritiene che non esistono motivi i quali giustifichino una revisione generale della legge tributaria, la cui applicazione, occorre riconoscerlo, non ha provocato le spiacevoli sorprese che in taluni settori si erano temute. Del resto, sino ad oggi nessuna proposta tendente a modificare i principi fondamentali della legge è stata presentata, per cui non sembra alla maggioranza della Commissione di poter parlare dell'opportunità di una revisione generale, la quale, evidentemente, dovrebbe essere attuata con nuovi principi e seguendo direttive nuove. Pure la maggioranza della Commissione è convinta che il decreto legislativo del 19 gennaio 1953 con il quale vennero introdotti taluni sgravi fiscali per gli anni 1951, 1952 e 1953 non possa più essere semplicemente prorogato; il decreto in questione, approvato come soluzione di compromesso in un momento in cui i risultati dell'entrata in vigore della nuova legge non erano ancora noti, e fondato su dati approssimativi, che nella realtà risultarono poi ben diversi, specie per quanto riguarda il gettito fiscale -il quale fu stimato assai più elevato-, viene a scadere con la fine dell'anno corrente; una sua proroga non appare possibile se si tien conto dei risultati finanziari della nuova legge, i quali sono oggi in buona parte conosciuti, anche se per ragioni di semplicità e di comodità il non turbare l'importo delle imposte nel corso del biennio fiscale potrebbe a taluni sembrare allettante.

Soprattutto il citato compromesso fiscale, secondo l'opinione della maggioranza della Commissione, non pare possa essere continuato perchè esso non è ispirato a principi di equità e non tiene conto in misura adeguata delle più elementari aspirazioni sociali. Anche deve essere presente che le proposte del Consiglio di Stato hanno il vantaggio di sostituire un decreto che è di natura provvisoria con modificazioni della legge tributaria, che sono evidentemente durature e la cui validità non è pertanto limitata ad un numero ridotto di anni.

La maggioranza della Commissione ritiene di poter dare il proprio consenso alle proposte del Consiglio di Stato ; su alcuni punti alcuni membri della maggioranza stessa ritennero, in sede di discussione, di dover fare determinate riserve, le quali però non impedirono l'approvazione dei due decreti legislativi in discussione.

Per quanto si riferisce alle singole proposte del Consiglio di Stato, la maggioranza della Commissione dà la propria adesione alla nuova fissazione delle deduzioni sociali, che rappresentano indubbiamente un vantaggio per tutti i contribuenti se si pone un confronto con la situazione attuale. Anche l'abbandono del paragrafo dell'art.30 per mezzo del quale viene soppresso il cosiddetto "catenaccio" trova l'approvazione della maggioranza della Commissione ; esso fu già lungamente discusso dalla Commissione parlamentare preposta all'esame della nuova legge tributaria, la quale lo mantenne unicamente per ragioni precauzionali di ordine finanziario ; i risultati dell'applicazione della nuova legge dimostrano che il "catenaccio" può ora essere abbandonato senza eccessive preoccupazioni. Un nuovo sistema viene introdotto per le deduzioni per i figli, il quale tende a favorire, come è giusto, i contribuenti con famiglie numerose ; alla deduzione unica di Fr.10.- vengono sostituite deduzioni che variano da Fr.10.- a Fr. 15.- e a Fr.20.- e rispettivamente per il primo ed il secondo figlio, il terzo ed il quarto, il quinto ed i seguenti. L'aumento della deduzione vale solo in sede cantonale ; esso sarebbe naturalmente giustificato anche in sede comunale se non si intendessero evitare, come è detto nel messaggio governativo, duri contraccolpi specie nei piccoli Comuni.

le quali venire incontro ai Comuni con moltiplicatore elevato e ritenuto eccessivo per i contribuenti. Sono da attendere in proposito i risultati di una apposita Commissione extraparlamentare cui è stato demandato l'esame dell'importante questione.

Per quanto riguarda la pubblica assistenza, la maggioranza della Commissione condivide appieno l'opinione del Consiglio di Stato nel senso che si debba procedere con oculatezza e cautela, allo scopo di non compromettere l'esistenza di un istituto la cui importanza è fondamentale. Essa non intende pronunciarsi per ora sull'opportunità di mantenere una imposta speciale sull'assistenza o di includerla semplicemente nell'imposta cantonale, ciò che richiederà necessariamente una revisione della scala delle aliquote. La maggioranza della Commissione si limita a prendere atto con soddisfazione del fatto che il Consiglio di Stato ha deciso di nominare una Commissione che abbia a studiare il problema e si augura che in un prossimo avvenire l'oggetto possa essere portato per la discussione davanti a codesto Gran Consiglio.

Un rilievo potrebbe essere formulato sulle conseguenze di ordine finanziario derivanti dalle proposte modificazioni ; evidentemente i calcoli sono stati fatti sulle tassazioni 1951 e 1952, mentre essi dovranno essere applicati sulle tassazioni 1953 e 1954 che sono presumibilmente superiori. Giova tuttavia richiamare che ci troviamo necessariamente di fronte a calcoli approssimativi e che l'eventuale aumento che si potrà riscontrare nel gettito della imposta sarà purtroppo largamente compensato dall'aumento di talune spese che si verificheranno inevitabilmente nel corso di questo o del prossimo anno.

Vi preghiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di voler dare la vostra approvazione alla legge che modifica alcuni articoli della legge tributaria dell'11 aprile 1950, con l'aggiunta proposta dalla Commissione della Gestione all'art.72 cpv.1 e alla legge che modifica quella del 17 luglio 1944 sulla pubblica assistenza.

Per la Commissione della Gestione:

Fedele, relatore  
Antonietti, per le conclusioni  
Olgiati - Pedimina - Pellegrini P.-  
Verda P.